

**Il predissesto è un istituto da rivedere
nell'ottica di bonificare i conti pubblici locali
(altrimenti è meglio il dissesto, peraltro dovuto)**

di Ettore Jorio

(“Fondazione TrasPArenza” – Cosenza)

Reggio Calabria e Napoli sono stati mandati in dissesto, rispettivamente, dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Catanzaro e da quella di Napoli, che non hanno approvato i relativi piani decennali di riequilibrio finanziario, elaborati e licenziati dai rispettivi Consigli comunali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 243 *bis-quater* del TUEL.

Tenuto conto della libertà di forma procedurale di cui godono le Sezioni regionali di controllo nello svolgere la loro attività istituzionale, sancita dal Massimo organo di controllo contabile con la delibera 22/SEZAUT/2013/QMIG, le conclusioni cui le stesse sono pervenute sono state:

- notificate alla Città dello Stretto dai giudici contabili calabresi lo scorso 14 gennaio, in ossequio a quanto deciso dalla Sezione delle Autonomie, che ha previsto nell'anzidetta delibera n. 22/2013, la immediata comunicazione (24 h successive alla camera di consiglio) del dispositivo della decisione sul piano di rientro;
- comunicate a quella del Vesuvio il 20 gennaio dal Collegio giudicante, a conclusione di una apposita udienza pubblica tenutasi il 20 gennaio 2014.

Ciò per dare modo agli enti interessati, in attesa dell'inizio della decorrenza dei termini previsti a difesa, di organizzare “l'effettiva tutela” giurisdizionale, da esercitarsi avanti le Sezioni Riunite, in speciale composizione. Un'impugnazione da perfezionare, per l'appunto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione (Sez. Aut. del. n. 22/2013), da eseguire anch'essa entro 30 giorni dall'adunanza (camera di consiglio o udienza pubblica che sia) in cui il Giudice contabile abbia assunto la relativa decisione.

A ben vedere, ci sono termini risicati per l'impugnativa, in quanto tali da utilizzare al meglio, nonostante le difficoltà di dovere affrontare minuziosamente i rilievi e le eccezioni posti a base della decisione giudiziale sotto il profilo giuridico-contabile.

In attesa della pubblicazione - da effettuarsi, a breve, a cura delle rispettive segreterie della Magistratura contabile - la Sezione regionale competente ha, dunque, anticipato all'ente reggino e a quello napoletano l'esito del procedimento, a conclusione del quale ha dichiarato la «non congruità» dei loro piani di rientro ai fini dell'auspicato riequilibrio.

Di conseguenza, salvo il successo da conseguire attraverso un provvedimento giurisdizionale adottato dal Giudice d'appello, i due importanti Capoluoghi sono da considerarsi definitivamente dissestati, nonostante resisi destinatari *ad hoc* di “benefici” finanziari centomilionari. Sono stati, infatti, numerosi e rilevanti i flussi finanziari dei quali gli stessi hanno, nel frattempo, goduto:

- entrambi hanno, infatti, percepito una consistente quota del Fondo di rotazione, *ex* art. 243-*ter* del TUEL, per 280 euro a cittadino ivi residente.
- Reggio Calabria si è, altresì, reso destinatario del fondo speciale per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, di cui all'art. 243-*quinquies* del vigente d.lgs. 267/2000;
- ambedue hanno avuto, ancora, accesso al mutuo trentennale per soddisfare i crediti vantati da fornitori a tutto il 31 dicembre 2012, in virtù di quanto sancito dal D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013.

Quanto a Reggio Calabria, alle elezioni di maggio 2014 - nella cui imminenza la terna commissariale dovrà quantomeno assolvere al debito morale di sottoscrivere la relazione di fine mandato (art. 4 del d.lgs. 149/2011)¹ - uscirà un sindaco “a mezzo servizio”. Ciò perché sarà affiancato per un quinquennio da una terna commissariale con compiti sostanzialmente liquidatori.

Per entrambe le Città, ci sarà pertanto un primo cittadino con una discrezionalità di spesa ridotta a zero, impossibilitato a contribuire alla crescita. Ci saranno i servizi pubblici al minimo vitale nonché i tributi ai massimi e le tariffe alle stelle. Quanto agli aggravati tributari e agli incrementi tariffari è, tuttavia, doveroso sottolineare che già lo strumento del

¹ **Jorio E.**, “Relazione di fine mandato al primo test di «massa»”, *IlSole24Ore*, 20 gennaio 2014.

«predissesto», qualora approvato, avrebbe, comunque, disegnato uno scenario analogo, sia sul terreno della discrezionalità gestionale che della pressione economico-fiscale gravante sulle incolpevoli collettività.

Circa le motivazioni degli intervenuti dinieghi - con conseguente automatico dissesto (*ex art. 244 TUEL*), cui pervenire attraverso le procedure indicate nell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011 (assegnazione al Consiglio comunale, da parte del Prefetto, del termine di 20 giorni per deliberarlo, pena lo scioglimento del medesimo) - non è ancora dato leggerle perché le relative deliberazioni non sono state ancora pubblicate. Qualcuna di esse è tuttavia facile da desumersi, attesa la gravità dei rilievi infra-procedurali eccepiti dalla Sezione regionale di controllo calabrese (delibera n. 294/2012) e dalle affermazioni, altrettanto gravi, rappresentate da quella campana nel corso dell'anzidetta adunanza pubblica del trascorso 20 gennaio.

In entrambe le occasioni è stata acclarata, da parte del Giudice contabile rispettivamente competente, la esistenza delle condizioni oggettive per la dichiarazione del dissesto comunale, non eludibile al mero verificarsi delle condizioni dettate dall'ordinamento nell'art. 244 del d. lgs. 267/2000, e quindi evidenziata una profonda situazione di squilibrio economico-finanziario strutturale. Un dissesto, quello di Reggio Calabria, a suo tempo ritenuto conclamato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti calabrese ma evitato grazie ad una modifica legislativa sopravvenuta in sede di conversione del D.L. 174/2013, avvenuta con la legge 213/2012.²

Si sono, dunque, materializzati i primi due *default*, riguardanti peraltro due Città Metropolitane, dichiarati dal Magistrato contabile nonostante gli entrambi pareri favorevoli rilasciati dalla Commissione ministeriale, di cui all'art. 155 del TUEL, chiamata ad esprimerli.

Il Comune di Reggio Calabria vivrà così un'ulteriore difficile esperienza, dopo quella dell'intervenuto scioglimento per condizionamento mafioso. Entrambi i Comuni continueranno a rimanere angosciati dai loro debiti, per molti versi indeterminabili a causa di un megacontenzioso dal verosimile esito sfavorevole, e - quanto alla capitale partenopea, già dissestata nel 1993 - rimarrà afflitta da una serie di partecipate storicamente usate a titolo di ammortizzatori sociali, nei confronti delle quali sarà difficile trovare una soluzione

² **Caterini E., Jorio E.** (a cura di), *“Il predissesto nei Comuni”*, Rimini, 2013.

che non sia segnatamente dolorosa per chi ivi lavora traendo da esse il sostentamento economico.

Tutto questo è avvenuto nonostante la recente sollecitazione espressa dalla Sezione delle Autonomie - rappresentata nelle ultime due pagine della deliberazione 1/SEZAUT/2014/INPR – con le quali suggerisce alle Sezioni regionali di controllo di tenere conto, prima di dichiarare il dissesto di un ente locale di grandi dimensioni, anche delle «conseguenze politiche» che possano derivare dall'evento, confidando sull'effetto “pedagogico” del piano *antidefault* e sulla periodicità delle verifiche cui gli enti aderenti sarebbero, comunque, sottoposti nonché sulle sanzioni introdotte dal d. lgs. 149/2011 che rappresentano un buon deterrente per migliorare la *performance* amministrativa e la gestione delle risorse.

Si rimane, pertanto, in attesa di comprendere la portata dell'adesione all'anzidetto invito/raccomandazione, contenuto nel “Programma delle attività di controllo per l'anno 2014”, relativamente ai quattro capoluoghi di provincia che rimangono da esaminare (dopo le approvazioni di Catania, Frosinone e Rieti nonché i dinieghi di Reggio Calabria e Napoli, rimangono i Comuni di Benevento, Cosenza, Foggia e Messina) ma anche dei Comuni non capoluoghi, ancorché di significativa entità territoriale, demografica e produttiva.³

La frequenza delle situazioni di sostanziale dissesto, dichiarati o meno, pongono un serio problema, in quanto gli imponenti riflessi economico-finanziari che da essi derivano e deriveranno alle economie locali assumono un rilievo nazionale. Anzi, vanno oltre, tanto da attrarre l'interesse comunitario, atteso il monitoraggio che l'Unione Europea effettua periodicamente sui nostri conti pubblici, in forza degli intervenuti *Six Pack*, *Fiscal Compact* e *Two Pack*, a fronte dei quali è stato introdotto il quinto livello di controllo a cura dell'Eurostat, che di qui a non molto sarà temuto dall'intero sistema autonomistico (e non solo) perché sottoposto ad esso regime di verifica comunitaria.⁴

Assumono rilievo, quindi, non solo le due Città metropolitane (Reggio Calabria e Napoli, di cui quest'ultima è la capitale del Mezzogiorno), bensì perché riguardano tante realtà

³ **Jorio E.**, “Verifiche infinite per l'anti dissesto”, *IlSole24Ore*, 27 gennaio 2014.

⁴ **Jorio E.**, “Pareggio di bilancio: le ricadute (o le implicazioni) sui Comuni e sul sistema sanitario”, www.federalismi.it, n. 10 2012, ma anche “Quanto peserà la legge attuativa del ‘pareggio di bilancio’ sull'attività delle Regioni ed enti locali”, www.astrid.eu, 21 gennaio 2013.

urbane tali da mettere in gioco valori debitori plurimiliardari. Valori che mettono a rischio di disequilibrio il bilancio della Repubblica, che ha tra le sue componenti gli enti locali (art. 114 Cost.), in quanto tali obbligati a concorrere al «pareggio di bilancio» consolidato dello Stato (artt. 97 e 119 Cost).⁵

La preoccupazione è, pertanto, quella di ritenere il fenomeno, che ha visto protagoniste Reggio Calabria e Napoli, ripetibile a macchia d'olio.

Insomma, siamo alle solite. Dopo la sanità, è il turno dei Comuni, affascinati dalla procedura “miracolosa”, ideata da un Governo che utilizzava l'attributo di salvifico ad ogni suo provvedimento. Poi sarà la volta delle Regioni, con i conti ancora tutti da accertare, nei confronti delle quali sono in molti a vedere di buon occhio un loro sensibile “ridimensionamento” a cura di una profonda revisione costituzionale.⁶

A questo punto - tenuto conto della soluzione individuata dal passato legislatore, sul filo di lana della sua legislatura, per fare fronte al disagio di squilibrio strutturale vissuto da una moltitudine di Comuni oberati dai debiti, con bilanci poco trasparenti e afflitti da riscossioni infinitesimali nonché da partecipate piene zeppe di poste debitorie, non sempre palesi, e di personale inutilizzato, tale essere “in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 (del TUEL) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevato” - occorre analizzare la neointrodotta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, allo scopo di sottolineare i pregi, i limiti e le contraddizioni più emergenti.

La suddetta soluzione legislativa, individuata con il provvedimento *omnibus* D.L. 174/2012 (convertito nella legge 213/2012), sensibilmente modificato nel corso della sua conversione, ha da subito registrato un successo del “pubblico” più interessato, rappresentato da quella moltitudine di sindaci, amministratori e revisori preposti in quelle realtà municipali afflitte da una profonda crisi di liquidità dei loro conti, cui si è andato ad aggiungere un consenso allargato di coloro che avessero interesse, più o meno diretto, a guadagnare la grazia dalle sanzioni introdotte dal d. lgs. 149/2011, fallimento politico compreso. L'incandidabilità per un decennio è, infatti, una sanzione pesante da scontare, difficile da digerire da chi esercita

⁵ Jorio E., “*Il federalismo fiscale tra spinte dell'ordinamento interno e diritto dell'UE*”, Milano, 2012.

⁶ Jorio E., “*Se abolissimo le Regioni?*”, www.astrid.eu, n. 14, 2013;

abituamente la politica, indipendentemente dalle gravi responsabilità assunte nel gestire la *res pubblica* locale.

E', quindi, venuto fuori dalla traduzione che ne ha dato l'informazione in senso lato un istituto denominato *antidefault*, salvo poi guadagnarsi l'appellativo di predissesto (un termine, questo, divenuto così usuale da essere ripreso persino nella delibera n. 1 adottata dalle Sezioni delle Autonomie nell'adunanza del 15 gennaio 2014), dal momento che, tra i tanti che vi hanno fatto ricorso, sono stati già in molti ad essere dichiarati dissestati, per mera confessione delle "malefatte" dei richiedenti, spesso incapaci di rinvenire misure credibili e di predisporre un attendibile *business plan* decennale.

Dunque, un percorso disseminato da una serie di errori, primi fra tutti gli errori di ipotesi commessi dal legislatore, interessato a fornire soluzioni assolutorie di massa senza valutare le naturali conseguenze da esse direttamente dipendenti, e dagli enti locali, che vi hanno fatto e vi fanno ricorso a prescindere dagli *status quo* "impossibili" e dalle altrettanto impossibili soluzioni applicative.

Quanto alla previsione legislativa, essa è stata pensata e formulata con superficialità, meglio *ad personam* (forse per dare una mano agli stessi che oggi pagano con il dissesto). Procedure farraginose e tempi esageratamente lunghi - ordinariamente previsti in 160 giorni, incrementabili di altri 30 esclusivamente per pervenire ad ulteriori acquisizioni documentali - tra l'adesione e l'approvazione/diniego del piano di rientro da parte del Giudice contabile. Scadenze, tra l'altro, differite a seguito delle agevolazioni finanziarie sopravvenute in forza dell'assunzione del D.L. 35/2013 (il c.d. salva-imprese). Una dilazione che ha fatto divenire, spesso, inattuale l'originaria motivazione dell'adesione, considerata la dinamicità dei conti in negativo e la non modificabilità *in melius* del disavanzo, da stimare in peggioramento a causa degli interessi da sopportare sui "mutui" contratti con la CC.DD.PP. Una distorsione economico-finanziaria accentuata da una ricorrente immutata gestione municipale che, nel mentre, è stata negativamente "collaborata" dalla incertezza fiscale dell'ultimo periodo sulla vecchia Imu, che ha reso inverosimile ogni previsione e la riscossione delle entrate.

Tutto questo è stato, poi, caratterizzato da una discordanza nelle decisioni amministrative e giudiziali che si sono via via formate che, francamente, ha reso il tutto poco comprensibile. Alla (quasi) totalità dei pareri istruttori favorevoli e ampiamente motivati (*dicunt*) - anche a seguito dell'intervenuta integrazione documentale dei Comuni interessati - espressi dalla

Commissione ministeriale per la finanza e gli organici degli enti locali (art. 155 TUEL), hanno invero fatto seguito decisioni alterne delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal momento che, quanto ai capoluoghi di provincia, hanno mandato in dissesto in Calabria il Comune di Reggio Calabria e in Campania quello di Napoli, promuovendo, invece, le città laziali di Frosinone e Rieti ma anche il Comune di Catania, al quale va riconosciuta l'elaborazione di un piano di rientro suffragato da analisi documentate e previsioni attendibili.

Ciò che sollecita una riflessione, in relazione a quanto accaduto, è stata la difformità delle decisioni dei Giudici contabili rispetto alle conclusioni istruttorie fornite dall'organismo ministeriale (Commissione *ex art.* 155 TUEL), deputato dalla legge ad effettuare la prima istruttoria di dettaglio da perfezionarsi anche in contraddittorio con gli enti aderenti alla procedura. Un fenomeno, questo, da approfondire alla luce della lettura complessiva delle delibere, di approvazione e di diniego, adottate dai medesimi, da effettuarsi non appena rese disponibili nella loro interezza. Ciò anche allo scopo di evitare l'errato diffondersi degli errati convincimenti che vorrebbero l'identificazione discriminativa delle Sezioni regionali di controllo, distinguendole tra "buone" (quelle di: Lazio, che ha approvato Frosinone e Rieti; Puglia, che ha approvato Casarano/Le; Sicilia, che ha approvato Catania) e "cattive" (quelle della Calabria, che ha diniegato l'approvazione al Comune di Reggio Calabria, piuttosto che a quello di Soverato/Cz e, per altri versi, a quello di Lamezia Terme, nonché quella della Campania, che lo ha fatto a quello di Napoli e a quello di Cerreto Sannita/Bn).

Di certo, stante la indiscussa attenzione e capacità professionale delle appena citate Sezioni regionali di controllo calabrese e campane, le medesime avranno obiettivamente constatato, nell'assumere le decisioni che hanno portato alla dichiarazione di dissesto delle due Città metropolitane, l'esistenza delle condizioni individuate dall'art. 244 del TUEL, consistenti nella mancata garanzia dell'assolvimento delle funzioni/servizi indispensabili e nell'impossibilità a fare fronte ai pagamenti dei crediti di fornitura certi, liquidi ed esigibili, nonché nell'impossibilità di riportare il tutto nella normalità gestionale attraverso un risanamento ordinario da effettuarsi ai sensi degli artt. 193 del vigente d. lgs. 267/2000.

Condizioni di precarietà estrema, quelle evidentemente riscontrate dal Giudice decidente, tali da impedire il formarsi di un loro motivato diverso convincimento relativo al possibile superamento delle condizioni di squilibrio estremo esistente nei Comuni aderenti alla

procedura di “predissesto”, ritenendo all’uopo, comunque, inadeguato quanto dai medesimi proposto nei rispettivi piani decennali di riequilibrio finanziario. Al riguardo, sono numerose le supposizioni più o meno credibili e tantissime le ragioni difensive rappresentate da autorevoli esponenti delle amministrazioni comunali destinatarie dei provvedimenti dei rispettivi Giudici contabili, soprattutto di quella partenopea. Al di là di quelle che assumono il carattere della specificità, che saranno analizzate a pubblicazione avvenuta delle relative deliberazioni, sembra essere emersa una condivisibile perplessità riguardante la mancata/errata valutazione da parte della Sezione di controllo giudicante degli effetti pratico-gestionali concretizzatisi successivamente alla presentazione dello strumento programmatico. Ciò che viene contestato è il difetto di controllo dei risultati prodotti *in progress*, da parte della Corte dei conti, ovverosia delle positive ricadute, nel tempo, degli interventi previsti e, nel mentre, parzialmente realizzati. Un fenomeno da dovere assumere a regola e parametro fondamentale per pervenire ad una decisione così importante, peraltro, dimostrativo della possibilità per l’ente di ritornare “*in bonis*”, nel termine decennale programmato, nel senso di non ricadere nelle condizioni estreme, produttive del dissesto finanziario vero e proprio. Se così è stato, ci saranno le ragioni giuridiche, oltre a quelle che potranno essere evidenziate nelle rispettive eventuali difese, per trovare altrove (Sezioni Riunite, in composizione speciale) una diversa determinazione giurisdizionale.

Questo è quanto accaduto in relazione al neointrodotta istituto che - per come già sottolineato - per rendersi realisticamente funzionale al perseguimento indicato nella lettera istitutiva (che è quello di assicurare il superamento degli squilibri strutturali di bilancio che, se non rimossi, assumerebbero il ruolo di causa determinante del dissesto finanziario *ex art. 244 TUEL*) necessiterebbe di una profonda revisione normativa, sia della procedura prevista, nel senso di individuare una più attenta valutazione delle condizioni di accesso, che della attività istruttoria e valutativa del *business plan* decennale. Una attività, quest’ultima, da doversi effettuare - considerati i valori numerari e l’importanza dei diritti dei cittadini in gioco - a cura di strutture pubbliche (esempio, la Ragioneria Generale dello Stato) autenticamente attrezzate delle necessarie professionalità di competenza revisionale, capaci di esprimere valutazioni economico-finanziarie statiche, ma soprattutto dinamiche, del tipo quelle assicurate ordinariamente ai protagonisti imprenditoriali del sistema produttivo privato per prevedere le loro *performance* future, anche di lungo periodo.

Fare ciò comporterebbe un corretto freno al ricorso alla procedura a mo' di generico residuale tentativo da parte di quei Sindaci/assessori/dirigenti/revisori resisi responsabili di avere portato in *default* le amministrazioni locali cui sono stati preposti e, soprattutto, all'acquisizione (divenuta oggi indebita a seguito dell'intervenuto dissesto) di quote milionarie del Fondo di rotazione che - così come è avvenuto, ha premiato i meglio informati (tra questi Reggio Calabria e Napoli che hanno goduto di 280 euro ad abitante a fronte dei 114 euro percepiti da quelli che lo hanno perfezionato nel primo semestre 2013) - ha impedito ad altre amministrazioni meritevoli di godere, a causa dell'assottigliamento del *plafond* di disponibilità complessiva prevista, di siffatta agevolazione, per molti strumentalmente indispensabile per conseguire l'equilibrio nel lungo termine.

Concludendo, non si può non accennare alle problematiche venute fuori a seguito del comportamento tenuto dalle diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in relazione all'attività esplicata ai sensi del neointrodotta art. 148-*bis* del TUEL e, con esso, dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, introduttivo del dissesto guidato e del c.d. fallimento politico.

A cominciare dall'analisi dei rendiconti effettuati a decorrere dal 2013 è venuto a determinarsi un comportamento differenziato tra le Sezioni di controllo della Corte dei conti della Calabria e della Sicilia e le omologhe Sezioni operanti nelle altre regioni del Paese.

In buona sostanza, il Magistrato calabrese e siciliano hanno ritenuto di analizzare e decidere, nell'occasione, non solo in riferimento all'ordinario esercizio di controllo - attribuite a mente dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005, così come rafforzato con l'art. 148-*bis* del TUEL - bensì anche in relazione all'attività di verifica di cui all'anzidetto art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011. Così facendo hanno assegnato ai Comuni "accertati" i termini per controdedurre ai rilievi mossi al loro indirizzo, da valere anche quale misura interdittiva per accedere, a mente del secondo periodo del comma 1 dell'art. 243 *bis* del vigente TUEL, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, salvo rimuovere eventualmente, poi, il termine medesimo a seguito delle controdeduzioni prodotte dall'ente stesso, assistite dai provvedimenti e dalla pronta adozione delle misure volte a rimuovere le condizioni di squilibrio dettate dal mancato rispetto dei parametri di deficitarietà eccipiti, di cui all'art. 242 TUEL e, quindi, del decreto del Ministro

dell'Interno 24 settembre 2009 (oggi del D.M. 18 febbraio 2013 riferibili ai rendiconti 2012).

Tutto questo ha generato – al di là della condivisibile correttezza dell'assunto procedurale del Magistrato contabile calabrese e siciliano, peraltro protagonisti attenti della materia specifica, tanto da avere stimolato più di una decisione da parte della Sezione delle Autonomie – una discriminante tra quanto deciso in Calabria e in Sicilia e quanto, invece, fatto nel resto del Paese.

Un evento che ha generato, tra l'altro:

- a) una condizione di disagio nei Comuni interessati che hanno visto assumere nei loro confronti provvedimenti a rilevanza diversa da quella vissuta da omologhe amministrazioni comunali operanti nel resto dell'Italia, ancorché presentassero le medesime situazioni di squilibrio. Non solo. Gli stessi si sono visti sottoposti, conseguenzialmente, ad un esplicito divieto di frequentare l'introdotta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, interdetta loro sin dall'imposizione del primo termine iniziale del percorso individuato dal legislatore a disciplina del c.d. dissesto guidato.⁷

Al riguardo, è dato rilevare in alcune delle delibere assunte dalla Sezione regionale di controllo calabrese alcune “distorsioni” procedurali non affatto tendenti al rispetto dei doveri imposti al Magistrato contabile, primo fra tutti quello di analizzare i provvedimenti e le misure prodotte dagli enti locali (ri)accertati in relazione allo *status quo* dei loro conti nel loro aspetto dinamico.

Una particolarità negativa è emersa - per esempio - nel provvedimento assunto dal Giudice contabile nei riguardi del Comune di Lamezia Terme, mandato in dissesto con la delibera n. 4/2014 nella quale non si è tenuto affatto conto, tra l'altro, della documentazione/certificazione esibita (seppure in ritardo rispetto ai termini primitivamente assegnati), probatoria dell'essere venuti meno tre parametri di deficitarietà tra i cinque contestati, ma soprattutto delle indicazioni, tendenti a generare un utile clima *infra-procedimentale* collaborativo tra ente accertato e organismo accertatore e a perseguire decisioni giudiziali meglio ponderate. Una indicazione, in tal senso, è contenuta nella deliberazione della Sezione delle

⁷ Jorio F., “Il dissesto”, in Caterini E., Jorio E. (a cura di) “Il predissesto nei Comuni”, Rimini, 2013.

Autonomie n. 22/2013 nella quale il massimo organo di controllo della Corte dei conti sancisce che la decisione *“può essere assunta in camera di consiglio laddove lo stato degli atti rassegnati alla valutazione del Collegio non renda necessaria ulteriore attività cognitiva o accertativa in contraddittorio con l'ente (omissis), riservando la forma della pubblica adunanza ai casi in cui si presenti alle necessità in funzione di garanzia e tutela del principio di contraddittorio”* (pag. 17, del punto 6. Sub A4). Una raccomandazione che, seppure indicata a proposito della procedura di approvazione/diniego del piano di riequilibrio pluriennale, potrebbe ritenersi, a maggior ragione - estensibile a quella di dissesto guidato che - ancorché scandita in varie fasi nel corso delle quali è dato modo al Comune di produrre ciò che è più utile - necessiterebbe essere assistita, ai fini del decidere, dalla documentazione contabile la più aggiornata possibile, da acquisire pertanto sino all'attimo prima della formazione della decisione definitiva.

Da ciò è facile dedurre la “particolarità” di decisioni diversamente assunte facendo ricorso ad affermazioni del tipo che “la Sezione non può al momento che prendere atto dell'attività revisionale da ultimo effettuata, atteso che l'assenza dei dati relativi (si badi bene, al 19 dicembre 2013) non consente di verificare il rispetto o meno del parametro di che trattasi per l'esercizio 2013”. In siffatte occasioni – riguardanti il concreto effetto derivante dall'intervenuto riaccertamento dei residui effettuato nell'occasione dal Comune interessato dalla verifica e, conseguentemente, valutare la sua positiva ricaduta sulla situazione economico-finanziaria del medesimo - sarebbe stato sufficiente richiedere all'Amministrazione stessa un preconsuntivo 2013, se mai condiviso dall'organo di revisione, da analizzare in camera di consiglio ovvero, alternativamente, in una apposita audizione pubblica posta “in funzione di garanzia e tutela del principio di contraddittorio”;

- b) il formarsi di una interessante giurisprudenza “di appello” dalla quale è emersa una sorta di conflittualità giurisdizionale, a fronte della quale l'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo, agendo nell'interesse della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, ha inoltrato (nel febbraio 2013) alla Corte di Cassazione ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, inteso a mettere la parola fine alla

confusione generatasi in relazione alle competenze esercitate, al riguardo, dalla Giustizia amministrativa e dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Nella certezza del formarsi di un giudicato che chiarisca definitivamente i dubbi appena rappresentati, occorrerebbe, da parte del legislatore, uno scatto di reni inteso a rivedere l'attuale disciplina nell'ottica di risanare, ove possibile, i conti pubblici locali e regionali e - nell'interesse generale della Repubblica - di non consentire agli incapaci di permanere alla guida delle istituzioni territoriali, vera fonte di disfunzione e di dispersione delle risorse, unitamente al sistema sanitario che si tenta, di recente, di assolvere maldestramente.